

La “Carta dei Fossi” del Comune di Verucchio

Linee guida per la manutenzione dei canali campestri per la raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

La “difesa del suolo”, come definita all’art.54 del D.Lgs. 152/06, è “il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché dei territori a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l’uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate”



L’Amministrazione desidera proporre l’elaborazione di una serie di prescrizioni finalizzate al giusto utilizzo e manutenzione degli scoli e dei fossi privati: azione fondamentale per garantire la sicurezza idraulica, focalizzata su quelle rogge e fossati che, seppur modesti, sono spesso causa con la loro tracimazione di vasti allagamenti in aree agricole e non solo.


Da tali considerazioni nasce l’idea di questa pubblicazione, che intende guidare non solo l’amministratore e il tecnico ma anche il cittadino, con un “vademecum” contenente le buone pratiche per la manutenzione della maglia idrografica minore, indirizzato principalmente agli stessi proprietari dei fondi su cui insistono scoli e fossati.

I protagonisti del territorio troveranno dunque alcune semplici regole alle quali attenersi, in una visione partecipativa e di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Regolamento dell’Unione in materia agro forestale e difesa del suolo (Delibera Consiglio dell’Unione n.16 del 06/07/2011):

“In base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed in funzione della loro pendenza, deve essere attuata un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque contribuire all’insorgere di fenomeni di dissesto”.

In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi devono essere realizzate le opere di regimazione previste dall’art. 4 comma 4 del Regolamento dell’Unione.



Cos’è un fosso o fossato:

Per fossi o fossati si intendono i cavi dove può scorrere l’acqua meteorica o di scolo; parte dell’anno possono essere asciutti.

A chi spetta la manutenzione dei fossi privati?

La pulizia e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fossati è obbligo del proprietario e/o dell’utilizzatore dei terreni adiacenti al fossato (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).



Quali sono le operazioni obbligatorie di manutenzione?

Le azioni che il proprietario o l’utilizzatore dei terreni vicini a un fosso è tenuto a compiere sono le seguenti:

- ❖ pulizia continua dei fossi e dei canali per garantire un deflusso regolare delle acque;
- ❖ rimozione tempestiva di rami, ramaglie, tronchi o alberi caduti nel fossato o nel canale;
- ❖ manutenzione dei rami di piante e siepi di proprietà vicine a fossi e canali;
- ❖ taglio periodico dell’erba sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali (almeno due volte all’anno);
- ❖ espurgo regolare di paratoie;
- ❖ manutenzione di ponti e altre strutture private utilizzate in uno o più fondi;
- ❖ pulizia delle luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
- ❖ disostruzione del fosso, qualora i depositi di materiale terroso ed erbaceo formatosi sia notevole;
- ❖ eventuale apertura di nuovi fossi, allargamento di quelli esistenti per facilitare il deflusso delle acque nel rispetto della normativa vigente.



Fascia di rispetto

Per fascia di rispetto va intesa la distanza minima che è necessario mantenere tra le coltivazioni (o i manufatti) e il ciglio del fosso. Il termine “di rispetto” indica che sulle medesime non si possono effettuare lavori di coltivazione.

Si tratta dunque di fasce erbacee presenti lungo i fossati, i canali e le strade (pubbliche o private che servono più abitazioni). Dal ciglio del fosso va previsto uno spazio libero di almeno 50 cm.

Cosa si intende per ciglio del fosso?

Il ciglio è il punto di intersezione fra il piano di campagna e il piano inclinato della sponda del fosso o canale.

Quali dimensioni devono avere le fasce di rispetto?

La larghezza delle fasce di rispetto varia a seconda dei casi. Essa è pari ad almeno:

- a) 2 metri dal ciglio dei capifossi;

- b) 1 metro dal ciglio dei fossi.

Le fasce di rispetto vanno coperte con manto erboso permanente, salvaguardando alberi e arbusti.


Che cosa si intende per strade fosso?

Si intende il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza aventi di norma lunghezza non superiore a 200 m., interasse non superiore a 60 m., pendenza pari o superiore al 2-2,5% nei terreni argillosi e all’1% nei terreni sabbiosi. Possono sostituire le fosse livellari.

Che cosa si intende per collettori?

I collettori si dividono in naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d’acqua.

I drenaggi sotterranei e ‘rippature’ profonde negli appezzamenti con pendenza media **pari o superiore al 40%**, utilizzati come seminativi in successione colturale o in rotazione, frutteti, vigneti e oliveti, la realizzazione di opere idonee allo smaltimento delle acque in eccesso, sia in superficie che in profondità, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici studi estesi all’intero sottobacino e su specifici progetti redatti da tecnici abilitati.



È consentito il taglio di alberi e arbusti per garantire il deflusso regolare delle acque?

Sì, ma soltanto in caso di riscontrata necessità e nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali, previa autorizzazione dell’Ente competente. In ogni caso il principio che deve valere è quello della massima salvaguardia delle specie vegetali presenti lungo il fossato.

Ci sono regole precise per l’impianto di nuove siepi e filari alberati?

Sì, per le nuove piantumazioni è obbligatorio rispettare le distanze previste, così come già descritto per le fasce di rispetto.



Si possono disporre sbarramenti provvisori dei fossi per l’irrigazione?

Sì, previa comunicazione scritta al competente ufficio comunale e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- ❖ garantire un deflusso minimo, in modo da non compromettere la portata dell’alveo per la vita acquatica.

- ❖ mantenere gli sbarramenti solo per il tempo strettamente necessario per l'irrigazione.
- ❖ Rimuovere le strutture immediatamente dopo il periodo di utilizzo.
- ❖ monitorare gli sbarramenti, assicurando la loro apertura immediata in caso di eventi piovosi intensi.

Si precisa che l'autorizzazione per sbarramenti provvisori ha validità stagionale.

Quali sono le sanzioni previste in caso di mancato rispetto del presente Regolamento?

Le violazioni al regolamento sono punite con sanzioni che vanno da 25 a 500 euro, con l'obbligo da parte del proprietario di effettuare i lavori di manutenzione non svolti o di ripristinare la funzionalità dei fossati compromessa da opere irregolari.- LR N. 21/84-LR N. 689/81.

Nel caso di ulteriore inadempienza dei proprietari gli interventi verranno eseguiti dal Consorzio di bonifica o dal Comune, che provvederanno in seguito ad addebitare ai proprietari il costo dei lavori svolti.

Chi è autorizzato ad accertare le trasgressioni?

Le trasgressioni alle norme contenute nel Regolamento dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia possono essere accertate dai tecnici comunali e/o dell'Unione, dagli agenti di Polizia Locale e dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI.

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da "frane attive" individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell'Autorità di Bacino Regionale le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali.

2. I più generali e indispensabili provvedimenti sono quelli tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel "sottosuolo" che di seguito si indicano:

- a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti **fossi di guardia** inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;
- b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di **fossi inerbiti** (preferibilmente con la creazione di prati inerbiti) o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una

migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti. Sono vietate le tombinature dei fossi eccetto che nei tratti stradali la cui sezione dovrà essere dimensionata con calcolo idraulico.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE DISTANZE PER FOSSI E CANALI.

1. Sono proibiti ogni alterazione, occupazione e scavo anche temporaneo della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'intubamento anche parziale e precario di quelli esistenti compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. Ai proprietari o ai conduttori del fondo è fatto obbligo di mantenere in efficienza la viabilità poderale e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, ai sensi di quanto previsto dalle leggi regionali in materia salvo il permesso dell'Autorità competente.

3. Ai proprietari o ai conduttori del fondo ed ai frontisti di corsi d'acqua pubblici (fiumi e torrenti) è fatto obbligo di evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale presente nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.

4. I proprietari o conduttori del fondo ed i frontisti sono tenuti a mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo, le cunette stradali in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi così da garantire il naturale deflusso delle acque.

Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

5. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.

6. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.

7. Le distanze da osservare per piantare alberi presso il confine di proprietà privata sono quelle prescritte dall'articolo 892 del Codice Civile.

8. Le distanze da osservare per piantare alberi in prossimità dei confini con il demanio idrico, sono quelle di almeno m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine dei corsi d'acqua pubblici. In tale fascia è comunque vietato bruciare, estirpare o sradicare la vegetazione ripariale presente al fine di non pregiudicare la stabilità delle sponde.

9. Le fasce di rispetto per aprire canali e fossi, o collocare recinzioni lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26,

commi 7 e 8, del D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495.

10. Da un evento meteorico che non abbia il carattere della eccezionalità riconosciuta con decreto, da cui derivino danni a manufatti o proprietà altrui, scaturisce la responsabilità a carico del proprietario o del conduttore del fondo che sono tenuti alla rifusione dei danni prodotti qualora non siano state messe in atto le indicazioni di cui ai punti precedenti e salvo i casi di cui agli artt. 426 e 427 del Codice Penale.

10 BUONE PRATICHE DEL PROPRIETARIO O DI CHI USA I TERRENI

1. **Pulizia continua dei fossi e dei canali per un deflusso regolare delle acque.**
2. **Rimozione tempestiva di rami, ramaglie, tronchi o alberi caduti nel fossato o nel canale.**
3. **Manutenzione dei rami di piante e siepi di proprietà vicine a fossi e canali.**
4. **Taglio periodico dell'erba sulle sponde e sui cigli di fossi e canali (almeno due volte all'anno).**
5. **Espurgo regolare di chiaviche e paratoie.**
6. **Manutenzione di ponti e altre strutture private utilizzate in uno o più fondi.**
7. **Pulizia delle luci dei ponti e dei tombinamenti per la lunghezza delle proprietà.**
8. **Disostruzione del fosso, qualora il deposito di materiale terroso ed erbaceo formatosi sia notevole.**
9. **Eventuale apertura di nuovi fossi o allargamento di quelli esistenti per facilitare il deflusso delle acque nel rispetto della normativa vigente.**
10. **Evitare i tombinamenti dei fossi non autorizzati.**

Inoltre...

Per ridurre le situazioni di pericolo per la mobilità si consiglia di effettuare, anche nelle zone urbane e periurbane, la potatura delle siepi ed il taglio dei rami e degli arbusti che si protendono su strade e piste ciclo pedonali oltre il confine di proprietà, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la pubblica illuminazione, nonché di rispettare le distanze previste dal Codice della Strada per la loro messa a dimora. Si dovrà inoltre provvedere allo sgombero delle ramaglie.

Nel caso in cui verifichi un'invasione della pubblica proprietà, di alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere, e che questi cadendo sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari, i conduttori o gli aventi titolo, sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

